

Il Consiglio di Stato

Signora Consigliera federale
Karin Keller-Sutter
Dipartimento federale di giustizia e polizia
Palazzo federale ovest
3003 Berna

Procedura di consultazione concernente il progetto di modifica dell'Ordinanza sul registro di commercio e dell'ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio

Stimata Consigliera federale,
Gentili Signore ed egregi Signori,

vi ringraziamo per l'opportunità di esprimerci sul progetto di modifica delle ordinanze in epigrafe e formuliamo le considerazioni seguenti.

In generale la nuova impostazione pone – a ragione – una maggior attenzione alla correttezza dei dati del registro di commercio. Al proposito si saluta positivamente l'introduzione degli artt. 27 e 28 ORC, che esplicitano con una base legale le prassi consolidate degli uffici del registro di commercio in merito a rettifiche e complementi di iscrizione. Come indicato nel rapporto esplicativo, tali norme mirano a *“far sì che il registro di commercio rifletta i fatti notificati in modo chiaro e corretto”* (rapporto esplicativo pag. 7 ad artt. 27 e 28). La revisione non tiene tuttavia conto delle fattispecie in cui vengono erroneamente iscritti al registro di commercio di un ente giuridico dei fatti che non sono mai avvenuti (si pensi ad es. all'iscrizione del fallimento sull'ente giuridico errato). Trattandosi di un fatto che non è mai stato notificato per l'ente giuridico toccato dall'iscrizione erronea, è evidente che non ci sia alcun motivo né interesse pubblico a mantenere a registro (seppur barrata dopo rettifica) una simile iscrizione. Dall'altra parte il danno arrecato a tale ente giuridico può essere estremamente rilevante. In questo caso deve essere quindi possibile poter eliminare definitivamente una tale iscrizione dal registro giornaliero e da quello principale. Il Consiglio di Stato ritiene pertanto che debba essere esplicitamente prevista una base legale che permetta anche questo correttivo a carattere eccezionale.

Per quanto concerne la proposta di riduzione lineare delle tasse legate al registro di commercio, il Consiglio di Stato è conscio dell'introduzione dei principi di equivalenza e della copertura dei costi negli articoli del Codice delle obbligazioni (CO) relativi al registro di commercio (art. 941 cpv. 3 nCO). Sottolinea tuttavia come questa proposta non consideri quattro aspetti importanti, che impattano considerevolmente sulla mole di lavoro degli uffici: l'aumento delle pratiche trattate, il maggior impegno per l'espletamento delle procedure d'ufficio, l'impatto delle attività richieste per il mantenimento della correttezza e aggiornamento dei dati (art. 157 ORC) e, non da ultimo, l'introduzione della possibilità di accesso online a statuti e atti di fondazione (art. 936 cpv. 2 nCO e art. 12 ORC). Questo incremento di attività comporta specularmente l'aumento dei costi di gestione degli uffici, costi che dovranno quindi essere debitamente coperti e garantiti. Per questi motivi il Consiglio di Stato si oppone a qualsiasi riduzione delle tasse di sua spettanza.

Di seguito alcune osservazioni puntuali su singole disposizioni.

1. Ordinanza sul registro di commercio

Art. 9 cpv. 4

La formulazione utilizzata è perentoria e all'apparenza non permette deroghe. Tuttavia, come peraltro indicato nel rapporto esplicativo (pag. 4), sono possibili rettificazioni (art. 27 ORC) e completamenti (art. 28). È quindi opportuno indicare espressamente tali possibilità.

Il Consiglio di Stato, come già esposto in entrata, ribadisce la necessità di introdurre anche la facoltà di cancellazione definitiva di iscrizioni indebite, compiute erroneamente su enti giuridici non oggetto della notifica.

Art. 10

Invece dell'utilizzo improprio del termine "registro commerciale" è opportuno utilizzare il termine "registro di commercio", peraltro indicato anche all'art. 936 CO richiamato dall'art. 10 ORC.

Attualmente la documentazione relativa alla procedure d'iscrizione d'ufficio non soggiace alla pubblicità del registro di commercio. Sarebbe quindi opportuno inserire anche questa documentazione nell'elenco dell'art. 10 ORC.

Art. 12

Incontestata la funzione pubblica del registro di commercio, si osserva che l'offerta elettronica gratuita comporta un importante lavoro preparatorio da parte dell'ufficio del registro di commercio, non coperto da un emolumento specifico. Così come formulato, risulta infatti imposto all'ufficio del registro di commercio l'onere di ricerca e scansione di una mole considerevole di documenti attualmente esistenti solo in forma cartacea. È quindi imperativo che il dispendio e tutti i relativi costi amministrativi derivanti da questa offerta gratuita siano coperti dalle usuali tasse di registro. Da qui il rifiuto di una loro riduzione, come spiegato in entrata del presente scritto.

Art. 17

La modifica dell'art. 17, segnatamente l'estensione delle persone autorizzate a presentare una notificazione all'ufficio del registro di commercio, è senz'altro positiva. Questa modifica tiene conto dell'esigenza pratica per i notai di poter firmare, e se del caso modificare, loro stessi le notificazioni dopo aver ottenuto la relativa procura nell'atto pubblico. Ciò agevola e velocizza le procedure di iscrizione e trova applicazione in modo importante anche nella sua forma elettronica.

Artt. 27 e 28

Come esposto in entrata, il Consiglio di Stato ritiene sicuramente positiva e necessaria la regolazione esplicita nell'ORC delle procedure di rettifica e complemento, oggi fondate su consolidate prassi cantonali. Ribadisce tuttavia l'assoluta necessità di aggiungere anche una base legale ulteriore atta a permettere la completa cancellazione di iscrizioni eseguite erroneamente su enti giuridici terzi che non sono stati oggetto di notifica.

Art. 117 cpv. 4

Il Consiglio di Stato, particolarmente sensibile verso la repressione degli abusi compiuti mediante società bucalettere, accoglie molto positivamente l'ampliamento dei poteri di verifica dell'ufficio del registro di commercio sulla questione del domicilio legale e dell'indirizzo. Questa norma risponde a una necessità oggettiva riscontrata dall'ufficio cantonale del registro di commercio.

Art. 127 cpv. 2

Il Consiglio di Stato ritiene positiva la precisazione di procedura in caso di trasferimento di sede all'estero, in relazione alle problematiche fiscali e a quelle connesse con la Legge sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE). Proprio con riferimento a quest'ultima legge, la modifica conferisce una maggior chiarezza procedurale e un'applicazione uniforme a livello federale.

Art. 153a, 153b, 153c, 154 e 156 [abrogazione]

Non v'è evidentemente alcuna osservazione in merito all'abrogazione di questi disposti, giacché sostituiti dalle nuove norme.

Il Consiglio di Stato tuttavia desidera evidenziare come questo cambiamento procedurale, a dispetto di quanto indicato nel rapporto esplicativo (pag. 18, para. 3.2), non comporterà una riduzione del carico di lavoro per gli uffici cantonali del registro di commercio. L'attività di redazione delle decisioni di scioglimento o cancellazione (emanate sulla base dell'art. 153b, attualmente in vigore) verrà infatti semplicemente sostituita da quella di redazione dell'istanza all'indirizzo del tribunale, corredata dei relativi documenti giustificativi. A dipendenza dei casi, ciò potrebbe addirittura condurre ad un aumento del carico di lavoro per i collaboratori degli uffici del registro di commercio. Si tratta così di ulteriori oneri che devono essere debitamente coperti dalle tasse generali percepite.

Art. 157

La verifica periodica dell'attualità dei dati iscritti a registro di commercio, attività beninteso necessaria al fine di garantire la correttezza e l'affidabilità dei dati, comporta un costante ed importante dispendio di risorse per l'ufficio del registro di commercio. Non trattandosi di una prestazione coperta da un emolumento specifico, è evidente che tale dispendio debba rientrare nell'importo percepito con le tasse di iscrizione. Da qui la ferma presa di posizione contro una loro riduzione.

Art. 159

Il Consiglio di Stato reputa positiva l'estensione dei fatti da iscrivere a registro di commercio relativamente alla procedura fallimentare di un ente giuridico. Le precisazioni aggiunte consentono una maggiore trasparenza e fruibilità dell'informazione del registro, nell'interesse dei creditori e dell'economia in generale.

Art. 159a

Sono stati riscontrati diversi casi in cui un terzo inoltra un'opposizione contro la cancellazione di una società a seguito della sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivo ai sensi del cpv. 1 lett. a del presente articolo e poi non vi è più alcuna manifestazione da parte dell'opponente. Queste società restano così iscritte a tempo indeterminato nel registro di commercio senza alcun motivo. A questo proposito sarebbe opportuno prevedere una regolamentazione in merito alla procedura da adottare da parte dell'ufficio del registro di commercio dopo l'inoltro di un'opposizione. Sarebbe ad esempio ipotizzabile autorizzare l'ufficio del registro di commercio, dopo un termine di due anni dall'inoltro dell'opposizione, ad assegnare un termine di 30 giorni all'opponente per confermare l'opposizione. Qualora non venga confermata l'opposizione entro detto termine, la società potrà essere cancellata d'ufficio dal registro di commercio.

2. Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio

Premesso il più volte spiegato rifiuto della proposta di taglio delle tasse di registro, a livello formale il progetto della nuova ordinanza appare migliore rispetto all'attuale versione. In particolare è da accogliere positivamente la suddivisione tra la parte relativa alle disposizioni normative e quella relativa agli importi delle singole tasse (allegato).

Nello specifico, per quanto concerne le succursali, sarebbe opportuno prevedere nell'allegato un emolumento forfetario generale per tutte le modifiche legate ai fatti iscritti dello stabilimento principale (ad es. per la modifica della sede dello stabilimento principale oppure del capitale per le succursali di enti giuridici con sede all'estero). Ciò vale sia per le modifiche di questi fatti di succursali di enti giuridici con sede in Svizzera, sia per quelle di enti giuridici con sede all'estero.

Vogliate gradire l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:


Christian Vitta

Il Cancelliere:


Arnaldo Coduri

Copia per conoscenza a:

- Divisione della giustizia (di-dg@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch);
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch);
- Pubblicazione in Internet.